

Regolamento per la disciplina delle attività di controllo

ALLEGATO 1

Al decreto del D.G. n. ~~771~~ del **23 DIC. 2010**

Art 1: Campo di applicazione

Costituito da n. pag. 5

1. Nel campo della prevenzione e della tutela ambientale, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, di seguito denominata "Agenzia", esercita le funzioni di controllo ambientale, di cui al successivo art. 2, e di segnalazione alle Autorità amministrative e giudiziarie competenti.

2. Quanto contenuto nel presente Regolamento è da intendersi riferito alla generalità delle componenti ambientali. Esso pertanto disciplina i soli criteri comuni, ferma restando la competenza dei Settori tecnico-scientifici della Struttura centrale dell'Agenzia in ordine agli indirizzi e ai criteri specifici relativi all'esercizio della funzione di controllo nell'area tematica di competenza, in attuazione all'art. 12 del Regolamento Organizzativo vigente.

3. La competenza dell'Agenzia è estesa a tutto il territorio regionale. In caso d'impianti o attività, è riferita al punto o alla sorgente di emissione, indipendentemente dalla sede legale della proprietà, ovvero, nei casi di cui al successivo art. 5, al luogo da cui proviene l'esposto o la richiesta di intervento. E' fatta salva, di norma, la competenza territoriale del singolo Dipartimento dell'Agenzia. Eventuali deroghe, in ragione delle specificità del fenomeno o della maggiore competenza tecnica di altre strutture dell'Agenzia, sono regolate con specifici provvedimenti anche organizzativi.

Art 2: Attività di controllo

1. L'attività di controllo, disciplinata dall'art. 3, comma 1, lett. b), e dagli artt. 5 e 10 della L.R. 14 agosto 1999 n. 16 "Istituzione dell'agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente – A.R.P.A." e dal Regolamento Organizzativo vigente, è di natura tecnico-scientifica.

2. Sono escluse, dall'applicazione del presente Regolamento, le attività di controllo e di monitoraggio propedeutiche, presupposte o comunque connesse all'esercizio di funzioni tecnico-scientifiche consultive o di supporto a processi decisionali di altri Enti, ad attività informative, formative e di ricerca. Resta fermo l'obbligo di comunicare all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente eventuali violazioni di legge penalmente rilevanti rilevate con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 4.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo è ammessa, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della Legge regionale 16/99 e s.m.i, la consultazione e l'eventuale acquisizione in copia di atti e provvedimenti amministrativi necessari, nonché di informazioni, documenti e dati tecnici afferenti, fermo restando l'onere di riservatezza nella conservazione e nell'eventuale utilizzo degli stessi.

Art 3: Pianificazione e programmazione delle attività di controllo

- 1.L'esercizio dei controlli è articolato nel rispetto della pianificazione pluriennale e della programmazione annuale dell'Agenzia ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Organizzativo vigente.
2. I controlli di cui al comma 1 si compongono, in particolare, di quelli connessi all'esercizio degli obblighi di legge, cui è data assoluta priorità, di quelli svolti in relazione alle richieste degli Enti competenti e di quelli previsti in via autonoma dall'Agenzia.
- 3.Gli Enti pubblici, competenti in materia ambientale, possono formulare le proprie proposte in ordine ai relativi controlli richiesti all'Agenzia non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello di programmazione annuale. Al fine di assicurare il raccordo tra le politiche di sviluppo dell'Agenzia e le istanze territoriali, l'esercizio delle attività proposte è subordinato all'inserimento in programmazione, previa valutazione dell'Agenzia stessa e stipulazione di apposita convenzione, ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.r. 16/99 e s.m.i.
- 4.In fase di attuazione degli atti di pianificazione di cui al comma 1, i Direttori dei Dipartimenti definiscono le attività di controllo di competenza, avuto riguardo, in particolare, alle specificità professionali, ai carichi di lavoro e alle risorse disponibili, sulla base del quadro complessivo delle priorità, adottando gli opportuni criteri di flessibilità, anche in relazione alle attività straordinarie di cui al successivo art. 5.

Art 4: Personale addetto alle attività controllo

- 1.L'attività di controllo di cui al presente Regolamento è affidata al relativo personale dipendente dell'Agenzia.
- 2.Nell'esercizio dell'attività di controllo, il personale preposto opera secondo le disposizioni funzionali e organizzative del Direttore del Dipartimento competente e del dirigente preposto.
- 3.Il personale addetto ai controlli è dotato di apposito tesserino di riconoscimento che esibisce nell'esercizio delle attività di cui al precedente art. 2.
- 4.Il personale è tenuto a relazionare, immediatamente e per iscritto, al proprio dirigente preposto in ordine all'esito dell'attività di controllo. Ai sensi degli artt. 331 e 332 del c.p.p., qualora nell'esercizio o a causa dell'attività di controllo effettuata, il personale abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia, sottoscritta congiuntamente al dirigente preposto, per i profili di competenza, è trasmessa senza ritardo dal Direttore del Dipartimento all'Autorità giudiziaria territorialmente competente. Nel caso in cui il reato possa prefigurare un pericolo imminente per la collettività e l'ambiente, il

personale procede immediatamente ad allertare direttamente la Polizia giudiziaria, oltreché il proprio dirigente preposto, assicurando la necessaria assistenza tecnico-scientifica.

Art 5: Attività di controllo non programmate

1. In aggiunta alle attività di controllo di cui all'art. 3, l'Agenzia esercita le funzioni di controllo:

- a) in base ad accordi con Enti pubblici, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo;
- b) a seguito di esposti, secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5;
- c) a richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, secondo quanto previsto al successivo art.6

nei casi e secondo le modalità rispettivamente specificate.

2. Nel caso in cui un Ente pubblico richieda l'intervento dell'Agenzia per eseguire accertamenti, il Direttore di Dipartimento assegna la richiesta ai sensi dell'art.13 del vigente "Regolamento per le modalità di esercizio della responsabilità dirigenziale, la disciplina dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi" dell'Agenzia, per lo svolgimento della necessaria attività ai sensi dell'art.15 del Regolamento medesimo. *(nota 1)* Il responsabile dell'Agenzia, come sopra individuato, a seguito dell'attività istruttoria, redige una relazione conclusiva, sottoscritta dal medesimo e dal dirigente responsabile, ai fini della successiva trasmissione da parte del Direttore di Dipartimento all'Ente richiedente.

3. Nel caso in cui un Ente pubblico richieda l'intervento dell'Agenzia ai fini della verifica del rispetto di provvedimenti ordinatori, il Direttore di Dipartimento assegna la richiesta, ai sensi dell'art.13 del Regolamento citato al precedente comma 2, per lo svolgimento della necessaria attività, ai sensi dell'art.15 del Regolamento medesimo. Il responsabile dell'Agenzia, come sopra individuato, effettua l'attività di controllo in esito alla comunicazione, da parte del soggetto obbligato, dell'avvenuto adempimento, ovvero, al più tardi, successivamente al termine indicato nel provvedimento ordinatorio medesimo. A seguito dell'attività di verifica, il responsabile dell'Agenzia redige una relazione conclusiva, sottoscritta dal medesimo e dal dirigente responsabile, ai fini della successiva trasmissione da parte del Direttore di Dipartimento all'Ente richiedente.

4. Nel caso di esposto per presunta violazione di disposizioni ambientali, il Direttore del Dipartimento lo assegna ai sensi dell'art.13 del Regolamento citato al precedente comma 2 per la segnalazione all'Ente competente, anche ai fini dell'eventuale richiesta da parte dello stesso, ai sensi del comma 2. L'Agenzia, in ogni caso, può intervenire direttamente anche acquisendo le informazioni e i documenti necessari. In caso di grave pericolo per la collettività o per l'ambiente, l'Agenzia interviene di concerto con gli Enti competenti. La relativa attività svolta si conclude con una relazione sottoscritta dal responsabile dell'Agenzia, come sopra individuato, e dal dirigente responsabile ai fini della successiva trasmissione, da parte del Direttore del Dipartimento, al soggetto che ha presentato l'esposto nonché agli Enti ed alle altre Autorità competenti.

5. Avuto riguardo agli artt. 240 e 333, comma 3, c.p.p., le denunce e gli esposti anonimi non costituiscono notizia idonea a promuovere accertamenti. In tal caso, previa sommaria istruttoria, l'esposto è motivatamente archiviato dal Direttore di Dipartimento, secondo specifiche modalità di archiviazione. Nel caso in cui le presunte violazioni siano particolarmente circostanziate e siano tali da prefigurare pericolo incombente per la collettività o per l'ambiente, si procede ai sensi del precedente comma 4. Ove le denunce e gli esposti anonimi individuino concrete ipotesi di reato, gli stessi vengono trasmessi all'Autorità giudiziaria.

Art 6: Attività straordinarie a richiesta dell'Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria.

1. Qualora l'Agenzia riceva dall'Autorità giudiziaria richiesta di procedere ad accertamenti tecnici al fine di verificare la fondatezza di una notizia di reato comunque ricevuta o procedere alle attività tecniche di accertamento di un procedimento già instaurato, il Direttore di Dipartimento la assegna ai sensi dell'art.13 del Regolamento citato all'art.5, comma 2, per lo svolgimento della necessaria attività richiesta, ai sensi dell'art.15 del predetto Regolamento. Il responsabile dell'Agenzia, in esito all'accertamento eseguito, presenta le relative risultanze che, sottoscritte congiuntamente al dirigente responsabile, sono trasmesse dal Direttore di Dipartimento all'Autorità giudiziaria richiedente.

2. Qualora l'Autorità giudiziaria richieda all'Agenzia l'individuazione di un dipendente da nominare quale consulente tecnico o perito, al fine di assicurare le migliori competenze nonché l'utilizzo dei beni e servizi dell'Agenzia, il Direttore di Dipartimento, cui la richiesta è formulata, valutate eventuali condizioni di incompatibilità e la programmazione del lavoro del dipartimento, assegna la richiesta a dipendente esperto.

3. Qualora la Polizia giudiziaria richieda all'Agenzia l'individuazione di un dipendente da nominare quale ausiliario di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p., al fine di assicurare le migliori competenze nonché l'utilizzo dei beni e servizi dell'Agenzia, il Direttore di Dipartimento, cui la richiesta è formulata, valutate eventuali condizioni di incompatibilità e la programmazione del lavoro del Dipartimento, assegna la richiesta a dipendente esperto.

4. Le attività tecnico-scientifiche, di cui al presente articolo, sono rimborsate all'Agenzia, sulla base dei vigenti tariffari.

5. Al fine di assicurare che le attività tecnico scientifiche di cui al presente articolo siano finalizzate a specifiche esigenze dell'Autorità giudiziaria e della Polizia giudiziaria, con particolare riferimento a quella competente per la materia ambientale, possono essere stipulati appositi atti di natura convenzionale.

Nota 1 Regolamento per le modalità di esercizio della responsabilità dirigenziale, la disciplina dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 13 - Responsabilità dei Direttori di Settore e di Dipartimento

1. Il Direttore di Settore o di Dipartimento, in qualità di responsabile della gestione delle attività riferite alle specifiche aree settoriali o territoriali di riferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. n. 16/1999, è responsabile del buon andamento dell'azione amministrativa del Settore o Dipartimento di competenza e della gestione complessiva dei procedimenti che vi afferiscono, con riferimento ai profili dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, della tempestività, dell'imparzialità e della trasparenza dei processi.
2. Il Direttore di Settore o di Dipartimento cura l'attribuzione della responsabilità dei procedimenti ai dirigenti di unità organizzativa, sulla base delle competenze della struttura di appartenenza e tenuto conto dei carichi di lavoro e della rilevanza delle questioni trattate, e vigila sul corretto svolgimento delle relative attività per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Il Direttore, altresì, può stabilire la propria competenza diretta nella gestione del procedimento, se lo ritiene necessario sulla base della rilevanza ovvero della complessità del medesimo.
3. In caso di inerzia, o di inadeguata gestione del procedimento, il Direttore di Settore o di Dipartimento, mediante atto scritto motivato, dispone l'avocazione del procedimento stesso alla propria diretta competenza o lo assegna alla competenza di un dirigente diverso da quello individuato ai sensi dell'art. 15.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'unità organizzativa investita della trattazione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 14, ovvero il Direttore di Settore o di Dipartimento, nei casi previsti dall'art. 13.
2. Il dirigente dell'unità organizzativa, previo assenso del competente Direttore di Settore o di Dipartimento, sulla base di concrete esigenze di servizio, organizzative o gestionali, nonché tenuto conto della rilevanza ovvero della complessità del procedimento, attribuisce la responsabilità dei procedimenti anche ad altri dirigenti assegnati alla propria unità organizzativa.
3. Il dirigente di unità organizzativa complessa, cui afferisce una unità organizzativa semplice, può stabilire la propria competenza diretta nella gestione del procedimento, se lo ritiene necessario sulla base della rilevanza ovvero della complessità del medesimo. Può altresì, in caso di inerzia, o di inadeguata gestione del procedimento, mediante atto scritto motivato, disporre l'avocazione del procedimento stesso alla propria diretta competenza.
4. La responsabilità del procedimento comporta la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
5. Il provvedimento o l'atto conclusivo della fase procedimentale deve essere comunicato dal responsabile del procedimento al proprio dirigente sovraordinato e, nel caso di cui al comma 2, anche al competente Direttore di Settore o di Dipartimento.